P.U. 88-1/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI IVREA

SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in composizione collegiale in persona dei Magistrati:

dott.ssa Antonia Mussa	Presidente
dott.ssa Federica Lorenzatti	Giudice
dott.ssa Alessia Carrera	Giudice est.

riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 88-1/2026, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DI METAL STYLE DI BONDESAN LILIANA & C. S.A.S., (C.F./P. IVA 11511060011), con sede legale in Mathi (TO), Via Beria n. 13, E, nonché della socia illimitatamente responsabile LILIANA BONDESAN, (C.F.)

* * *

Letto il ricorso proposto da Geoimprendo S.r.l.s. per l'apertura, in via principale, della liquidazione giudiziale di Metal Style di Bondesan Liliana & C. S.a.s. e, per estensione, della socia accomandataria Liliana Bondesan e, in via subordinata, per l'apertura della liquidazione controllata della società e della socia illimitatamente responsabile;

esaminati il ricorso, la memoria difensiva e i documenti prodotti dalle parti;

dato atto che all'udienza del 22/10/2026 sono comparsi i difensori delle parti e che la socia accomandataria Liliana Bondesan è comparsa nel procedimento, svolgendo, per mezzo del difensore presente, specifiche difese anche in relazione alla domanda formulata nei suoi confronti;

dato atto che la ricorrente ha insistito, in via principale, per l'apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, per l'apertura della liquidazione controllata, assumendo che lo stato di insolvenza risulti dimostrato dalla documentazione prodotta,

Firmato Da: ALESSIA CARRERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69369f1b7c734aa0298944d5e6292420
Firmato Da: ANTONIA MUSSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5bd0b718c86e646fe9dcf5b60b8d6b85

dall'inadempimento del credito giudizialmente accertato e dagli esiti negativi delle ricerche esecutive;

dato atto che la resistente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e, quanto alla domanda subordinata, ha sostenuto che la società non sarebbe inattiva, ma si troverebbe in liquidazione, sicché non potrebbe esserne affermata l'insolvenza prima del decorso del tempo necessario alla realizzazione dell'attivo o alla conclusione di eventuali transazioni;

dato atto che la difesa della resistente ha inoltre eccepito l'omessa notificazione del ricorso alla socia accomandataria Liliana Bondesan e ha chiesto la concessione di un termine per integrare la documentazione prodotta;

ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 28/10/2026;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, avuto riguardo alla sede legale della società, situata nel circondario del Tribunale di Ivrea;

rilevato, quanto alla posizione processuale della socia accomandataria, che la ricorrente ha espressamente chiesto l'apertura della procedura concorsuale anche nei confronti di Liliana Bondesan, quale socia illimitatamente responsabile della società debitrice;

rilevato che la socia accomandataria, sebbene non risulti destinataria di un'autonoma notificazione del ricorso, è comparsa nel procedimento e ha esercitato, per mezzo del difensore presente all'udienza, il proprio diritto di difesa, contestando specificamente la sussistenza di una propria situazione di insolvenza e formulando conclusioni dirette al rigetto della domanda proposta nei suoi confronti;

ritenuto che l'omessa notificazione del ricorso non determini, in tale situazione, la nullità del procedimento o la necessità di disporre una nuova notificazione, poiché la partecipazione della socia all'udienza e lo svolgimento di specifiche difese sulla domanda proposta nei suoi confronti dimostrano che l'atto ha comunque raggiunto il proprio scopo, assicurando l'effettiva conoscenza del procedimento e il pieno esercizio del diritto al contraddittorio;

considerato che la sanatoria prevista dall'art. 156, terzo comma, c.p.c. opera anche quando il vizio riguardi la notificazione dell'atto introduttivo, purché la parte abbia avuto conoscenza del processo e abbia potuto esercitare concretamente il diritto di difesa, come avvenuto nel caso in esame;

ritenuto, pertanto, che l'eccezione relativa all'omessa notificazione del ricorso alla socia accomandataria non possa essere accolta;

Firmato Da: ALESSIA CARRERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69369f1b7c734aa0298944d5e6292420
Firmato Da: ANTONIA MUSSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5bd0b718c86e646fe9dcf5b60b8d6b85

rilevato, quanto alla domanda principale, che la società resistente ha documentato ricavi pari a euro 165.885 per l'esercizio 2023, euro 25.835 per l'esercizio 2024 e pari a zero per l'esercizio 2025;

rilevato, inoltre, che la documentazione fiscale prodotta evidenzia un valore assai modesto dei beni strumentali, l'assenza di cespiti di significativo valore e l'insussistenza di rimanenze negli esercizi più recenti, mentre l'esposizione debitoria complessivamente risultante dagli atti è inferiore a euro 500.000;

ritenuto, pertanto, che la società abbia dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e che non sia, conseguentemente, assoggettabile alla liquidazione giudiziale;

ritenuto, quanto alla domanda subordinata, che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata;

rilevato che la ricorrente è titolare di un credito accertato con decreto ingiuntivo n. 92/2026 del Tribunale di Torino, non opposto e rimasto inadempiuto, in forza del quale è stato notificato alla società atto di precetto per la somma complessiva di euro 17.443,43;

rilevato che dall'informativa dell'Agenzia delle entrate-Riscossione risulta un'esposizione per debiti tributari scaduti e non pagati pari a euro 121.264,06, sicché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell'istruttoria supera la soglia prevista dall'art. 268, comma 2, CCII;

considerato che il credito della ricorrente è rimasto integralmente inadempiuto nonostante la formazione del titolo esecutivo, la notificazione del precetto e l'avvio dell'esecuzione forzata;

rilevato che l'istituto di credito presso il quale la società aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente ha reso dichiarazione negativa, precisando che non risultava più esistente alcun rapporto intestato alla debitrice, e che le ulteriori ricerche esecutive non hanno consentito di individuare beni, crediti o disponibilità utilmente aggredibili;

considerato che la società ha cessato l'attività produttiva, non ha conseguito ricavi nell'ultimo esercizio e non ha allegato la disponibilità di liquidità, crediti esigibili, beni prontamente realizzabili o altre risorse concretamente destinate al pagamento dei debiti;

rilevato, quanto alla dedotta sottoposizione della società a liquidazione volontaria, che tale circostanza è stata soltanto affermata dalla difesa in udienza, mentre non risultano prodotti una deliberazione di scioglimento e messa in liquidazione, la relativa iscrizione nel registro delle imprese, la nomina di un liquidatore, una situazione patrimoniale di

Firmato Da: ALESSIA CARRERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69369f1b7c734aa0298944d5e6292420
Firmato Da: ANTONIA MUSSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5bd0b718c86e646fe9dcf5b60b8d6b85

liquidazione o altro documento idoneo a dimostrare l'effettivo mutamento dello scopo sociale e l'avvio di una concreta attività liquidatoria;

ritenuto che la mera affermazione della pendenza della liquidazione volontaria non sia sufficiente a modificare il criterio di accertamento dell'insolvenza, né possa valere, di per sé, a escluderla, soprattutto quando non siano individuati i beni da liquidare, il loro presumibile valore di realizzo e i tempi entro i quali il ricavato dovrebbe essere destinato al soddisfacimento dei creditori;

considerato, in ogni caso, che, anche qualora la società fosse effettivamente in liquidazione, lo stato di insolvenza non potrebbe essere escluso per il solo fatto dell'avvio della fase liquidatoria;

ritenuto che, quando una società è posta in liquidazione la valutazione del Tribunale ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2, lett. b) e 121 CCII *"deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. 03/08/2017, n. 19414; Cass. 07/12/2016, n. 25167)"* (cfr. tra le tante Cass., Sez. I, n. 6658/2018). Inoltre, *"la valutazione del giudice […] non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito"* (Cass., Sez. I, n. 24948/2019);

considerato che tale valutazione non può esaurirsi nel raffronto meramente contabile tra attività e passività, ma deve comprendere le concrete possibilità di realizzo dell'attivo e la relativa tempistica, potendo l'assenza di beni effettivamente liquidabili o l'impossibilità di realizzarli in tempi ragionevoli dimostrare che il patrimonio non è concretamente idoneo a soddisfare i creditori;

rilevato che, nel caso in esame, la società non ha prodotto un inventario dell'attivo, una situazione patrimoniale aggiornata, una stima dei beni, un piano di liquidazione, prospetti relativi a crediti da incassare o documentazione concernente trattative effettivamente in corso;

considerato che la resistente si è limitata ad affermare di avere bisogno del tempo necessario per liquidare l'attivo o per concludere transazioni, senza indicare quale sia

Firmato Da: ALESSIA CARRERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69369f1b7c734aa0298944d5e6292420
Firmato Da: ANTONIA MUSSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5bd0b718c86e646fe9dcf5b60b8d6b85

l'attivo da liquidare, quale valore possa esserne ricavato, quali siano i tempi prevedibili di realizzo e quali trattative siano state concretamente avviate;

rilevato, per contro, che dalla documentazione fiscale risultano beni strumentali di valore assai modesto e l'assenza di rimanenze, mentre le ricerche esecutive non hanno consentito di rinvenire rapporti bancari, crediti o altri beni suscettibili di soddisfare, anche solo in parte significativa, l'esposizione debitoria;

ritenuto che tali elementi dimostrino che il patrimonio sociale non è idoneo ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori e che, anche applicando il criterio proprio delle società in liquidazione, risulta accertato lo stato di insolvenza della resistente;

considerato che la dedotta liquidazione volontaria non solo non è stata documentata, ma non sarebbe comunque idonea a escludere l'insolvenza, in mancanza della dimostrazione dell'esistenza di un attivo concretamente liquidabile, capiente rispetto all'intera esposizione debitoria e realizzabile in tempi ragionevoli;

rilevato che lo stato di insolvenza risulta, inoltre, confermato dal persistente inadempimento rispetto al credito giudizialmente accertato, dagli esiti infruttuosi delle iniziative esecutive, dall'ingente esposizione tributaria, dalla cessazione dell'attività e dall'assenza di ricavi nell'ultimo esercizio;

ritenuta non meritevole di accoglimento la richiesta di concessione di un ulteriore termine per integrare la produzione documentale, in quanto la documentazione a corredo delle allegazioni avrebbe dovuto essere prodotta puntualmente in sede di costituzione;

ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti previsti dagli artt. 268 e 270 CCII per l'apertura della liquidazione controllata di Metal Style di Bondesan Liliana & C. S.a.s.;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII, la sentenza di apertura della liquidazione controllata nei confronti di una società con soci illimitatamente responsabili produce i propri effetti anche nei confronti di questi ultimi;

ritenuto, che l'apertura della liquidazione controllata debba essere estesa alla socia accomandataria Liliana Bondesan, senza che sia necessario accertare nei suoi confronti un distinto e autonomo stato di insolvenza;

considerato che gli esiti delle ricerche esecutive svolte sul patrimonio personale della socia, dai quali risultano disponibilità presso Postepay S.p.A. pari a euro 0,10 ed euro 2,73 e dichiarazioni negative degli altri terzi interpellati, costituiscono comunque un ulteriore elemento dal quale desumere l'assenza di risorse immediatamente disponibili per il pagamento dei debiti sociali;

Firmato Da: ALESSIA CARRERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69369f1b7c734aa0298944d5e6292420
Firmato Da: ANTONIA MUSSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5bd0b718c86e646fe9dcf5b60b8d6b85

considerato che nell'ambito della procedura dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della liquidazione di tutto il patrimonio utilmente liquidabile della debitrice e dei redditi percepiti per la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati dall'art. 268, comma 4, CCII;

considerato che, in assenza di documentazione completa sulle spese necessarie al mantenimento della debitrice, la determinazione della quota di pensione esclusa dalla liquidazione deve essere rimessa al Giudice delegato, previa istanza documentata della debitrice e acquisizione del parere del Liquidatore;

ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione saranno individuati dal Liquidatore nel programma di liquidazione di cui all'art. 272 CCII, che i creditori concorsuali saranno individuati secondo l'art. 273 CCII e che le somme ricavate saranno distribuite secondo il progetto di riparto formato ai sensi dell'art. 275 CCII;

ritenuto di nominare quale Liquidatore il dott. Simone Riggi;

visti gli artt. 268, 270 e seguenti CCII;

P. Q. M.

rigetta la domanda principale di apertura della liquidazione giudiziale di Metal Style di Bondesan Liliana & C. S.a.s. e, per estensione, della socia accomandataria Liliana Bondesan;

dichiara l'apertura della liquidazione controllata di METAL STYLE DI BONDESAN LILIANA & C. S.A.S., C.F./P. IVA 11511060011, con sede legale in Mathi (TO), Via Beria n. 13, nonché della socia accomandataria LILIANA BONDESAN, (C.F.)

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Alessia Carrera;

nomina Liquidatore il dott. Simone Riggi;

invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

ordina alla debitrice di depositare entro sette giorni, ove non già prodotti, le dichiarazioni dei redditi e la documentazione fiscale obbligatoria, nonché l'elenco completo e aggiornato dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

Firmato Da: ALESSIA CARRERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69369f1b7c734aa0298944d5e6292420
Firmato Da: ANTONIA MUSSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5bd0b718c86e646fe9dcf5b60b8d6b85

ordina la consegna o il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

rimette al Giudice Delegato la determinazione, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, della quota della pensione necessaria al mantenimento della debitrice, previa presentazione di istanza documentata e acquisizione del parere del Liquidatore;

invita il Liquidatore, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCII, a riferire semestralmente al Giudice Delegato sull'esecuzione del programma di liquidazione, precisando che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

dispone che il Liquidatore:

- notifichi la presente sentenza alla debitrice, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- proceda agli adempimenti previsti dagli artt. 272 e seguenti CCII.

Ivrea, 28/10/2026

Il Giudice Relatore	**Il Presidente**
(dott.ssa Alessia Carrera)	(dott.ssa Antonia Mussa)

Firmato Da: ALESSIA CARRERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69369f1b7c734aa0298944d5e6292420
Firmato Da: ANTONIA MUSSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5bd0b718c86e646fe9dcf5b60b8d6b85